

**C.N.F., Sent., 23 maggio 2022, n. 68
(OMISSIS)**

FATTO

L'avv. [RICORRENTE], con atto depositato presso il COA di M. in data 3 aprile 2017, trasmesso da detto COA al CNF a mezzo pec in data 18 maggio 2018, impugna la decisione del COA di M. del 23/2/17, notificata a mezzo pec il 13/3/17, avente ad oggetto il rigetto della domanda di ammissione all'esame di difensore di ufficio e al riconoscimento dei contestuali crediti formativi con la motivazione: "non sussistono le condizioni per poter partecipare all'esame".

Il COA di M. nella seduta del 13 marzo 2017 esaminando la domanda di attribuzione crediti "per l'ammissione all'esame finale del corso Difese di Ufficio 2015/2017" rilevava che l'avv. [RICORRENTE], in relazione alla frequenza del corso organizzato dallo stesso ordine e dalla camera penale non risultava, dai tabulati del sistema di rilevamento, avesse frequentato dieci giornate di corso per complessive ore 20 e 48 minuti, così superando il limite di tolleranza delle assenze del 20% delle ore complessive di corso. Per tali motivi non ammetteva l'istante all'esame.

L'avv. [RICORRENTE] aveva avuto cognizione della non ammissione già in precedenza rispetto alla decisione dell'Ordine consultando gli elenchi degli ammessi all'esame ed aveva di conseguenza iniziato una corrispondenza con il COA sostenendo di aver frequentato il corso in misura superiore alla minima e addebitando ad un malfunzionamento del sistema informatico la mancata annotazione delle sue presenze, già in data 10 febbraio le veniva ribadito che il numero delle sue assenze era ostativo alla ammissione.

L'avv. [RICORRENTE] affermava di essere stata presente, contrariamente a quanto risultava dalla documentazione ufficiale, alle lezioni dei giorni 8 febbraio 2016, 22 febbraio 2016 e 23 maggio 2016. Lamentava il danno che avrebbe ricevuto dalla non ammissione e chiedeva di essere informata dei mezzi di impugnazione.

L'ordine la informava che avrebbe disposto accertamenti sulla regolarità dei rilevatori e sul tesserino dell'interessata. Non riceveva alcuna notizia successiva in merito a tale manifestato proposito.

Con il ricorso l'avv. [RICORRENTE] afferma di aver partecipato a 36 incontri su 43, ricorda le date delle tre lezioni a suo dire omesse immotivatamente dai rilevatori e lamenta l'unilateralità dei controlli e l'impossibilità di riscontro.

Richiama l'articolo 111 della Costituzione per affermare l'assenza di contraddittorio nel procedimento in quanto sarebbe stata disattesa la richiesta di verifica del funzionamento del sistema di rilevazione mentre non essendo stata preventivamente informata della data della seduta in cui il Consiglio avrebbe esaminato la sua posizione, non avrebbe potuto produrre difese.

Eccepisce che l'articolo 24 del regolamento n. 6 del CNF non disciplina le modalità dei controlli in entrata e in uscita e ritiene essere provate le sue presenze mediante gli appunti che allega al ricorso, l'agenda di studio e la testimonianza di colleghi.

Lamenta l'impossibilità di un controllo bilaterale e parziale. Conclude eccependo la violazione dell'articolo 111 della Costituzione per essere stata disattesa la richiesta di verifica del tesserino, la mancanza di avviso della data della seduta

del COA e la razionalità dell'art. 24 del reg. n. 6 del CNF per la mancata analisi tecnica delle timbrature e la non ammissione di prove diverse dalla timbratura. Chiede l'annullamento della decisione del COA con la concessione dell'iscrizione all'esame per l'abilitazione per gli anni 2015-2016 e il riconoscimento di 20 crediti ai fini della formazione continua.

All'udienza l'avv. [RICORRENTE] ha prodotto in atti fotocopia di un avviso diffuso dal COA di M. con il quale si informano i partecipanti al corso che il computo della presenza sarebbe stato fatto solo a fine corso.

IN DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento.

In materia di formazione vige l'obbligo di adottare sistemi di verifica in entrata ed in uscita dai corsi. Tale obbligo ha duplice valenza permettendo il controllo della partecipazione da parte del COA e la possibilità da parte del partecipante di comprovare l'assolvimento dell'obbligo formativo.

Le concrete modalità della verifica sono lasciate ai COA che utilizzano di massima sistemi informatici che producono tabulati.

Nel caso in esame il COA di M. ha utilizzato tali tabulati solo alla fine del corso non rendendoli disponibili in precedenza.

Nulla è dato sapere sulle verifiche invocate dall'avv. [RICORRENTE].

Pertanto può dato ritenere che l'esame dei tabulati allegati agli atti abbia costituito unico elemento di prova utilizzato dal COA.

Nessuna considerazione è stata data agli elementi probatori allegati dalla ricorrente.

Tali presupposti portano a ritenere che almeno una delle funzione del controllo non abbia avuto effettività, anche in considerazione del fatto che la notizia della mancata partecipazione è stata resa nota solo a distanza di tempo ragguardevole così da compromettere la possibilità di verifica da parte della interessata.

Ove i tabulati delle presenze fossero stati resi noti in epoca immediatamente successiva alle date dei singoli eventi formativi la possibilità di verifica sarebbe stata effettiva così come i controlli sul funzionamento del sistema di rilevamento.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 19 ottobre 2019